

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PASSO DOPO PASSO - ETS"

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 76 e 87 della Costituzione e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore del Terzo Settore), così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105, è costituita in forma pubblica un'associazione denominata **"Passo Dopo Passo"** che sarà integrata con **"Ente del Terzo Settore"** o, in breve, **"ETS"** a seguito dell'iscrizione nel relativo registro che avverrà a cura dell'attuale Presidente Teloni Edoardo Paolo nato a San Severino Marche il 20/04/1998 e residente a Treia in via Cristoforo Colombo n.4 codice fiscale TLNDDP98D20I156H;

1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Treia, Via C. Colombo, n.4.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

ART. 2

COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

2.1 L'Associazione è un ente di diritto privato, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, a carattere autonomo, libero, apolitico, apolitico e aconfessionale, amministrativamente autonoma, e non ha fine di lucro.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche secondo un ordinamento interno indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

2.2 L'associazione riunisce tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente a favore dello sviluppo turistico del Comune di TREIA e delle sue frazioni; l'associazione è un centro di vita sociale, a carattere volontario, e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio del Comune di TREIA e delle sue frazioni e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.3 L'associazione non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di

tutti gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e beni, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3

OGGETTO E SCOPO SOCIALE

3.1 Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

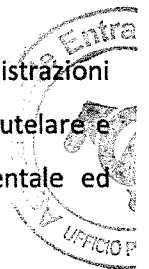
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3.2 Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, escursioni, ricerche, visite, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc. che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
- organizzazione e gestione di sagre e feste di paese mediante distribuzione di cibo e bevande e intrattenendo i partecipanti mediante gruppi musicali chiamati per l'occasione;
- sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
- realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale.

Al fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, potrà aderire, affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costruire.



L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

3.3 L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento interno approvato dall'Assemblea.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ART.4

SOCI

4.1 Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;

4.2 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso in capo ai soci. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci dell'associazione si definiscono:

- Soci Ordinari;

4.3 Sono Soci Ordinari, purchè ne facciano richiesta, tutti i cittadini residenti nel Comune di TREIA, nonché tutti i nati nel Comune di TREIA, anche se qui non più residenti, altresì coloro che, pur non possedendo i requisiti di cui sopra, per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività dell'associazione. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

4.4 La quota associativa non è trasferibile per atto tra vivi né mortis causa e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci devono versare la quota associativa annuale entro il 30 Aprile di ogni anno;

5.2 Tutti i Soci, in regola con il versamento annuale, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'associazione;
- b) di essere eletti alle cariche direttive dell'associazione;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione;
- d) a ricevere la tessera dell'associazione (se presente);
- e) a ricevere le pubblicazioni dell'associazione;
- f) a frequentare i locali dell'associazione.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione;
- b) versare nei termini la quota associativa all'associazione.

5.4 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5.5 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale, che ne costituiscono l'oggetto, previste dal presente statuto, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi la quale viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'associazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi alle norme di Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal rappresentante legale e deve contenere l'indicazione del designato a partecipare all'assemblea dell'Associazione stessa.



Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata a mezzo raccomandata a.r. o pec all'interessato entro 60 giorni dalla decisione, è ammesso ricorso da presentarsi entro i successivi 60 giorni a mezzo raccomandata a.r. o pec all'Associazione la cui assemblea dei soci sarà tenuta ad esprimersi. La decisione dell'assemblea dei soci dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata a.r. o pec all'interessato entro 60 giorni dalla delibera.

6.2 Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed opera per recesso o per dimissioni o per morosità nel pagamento della quota sociale (per un periodo maggiore a due annualità, anche non consecutive) o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto e i Regolamenti dell'associazione.



ART. 7

ORGANI

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario ed il Tesoriere;
- e) Organo di controllo e organo di revisione (ove necessari).

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci, secondo il concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci.

8.2 Ogni Socio esprime un voto con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da Codice del Terzo Settore; non è ammesso il voto per corrispondenza.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Il Socio impossibilitato a partecipare all'assemblea può dare delega in forma scritta ad altro Socio. Alla delega deve essere allegato copia di documento di identità valido del delegante. Ogni socio avente diritto di partecipare all'Assemblea può essere portatore di una sola delega.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione come previsto al punto 8.9; è ordinaria in tutti gli altri casi.

8.5 Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i

Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'associazione;

8.6 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Presidente dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, a mezzo locandina o con altro mezzo ritenuto idoneo almeno 7 giorni prima della data prevista per la stessa;

8.7 L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi in seconda convocazione, da indirsi almeno il giorno dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.8 L'Assemblea straordinaria è valida con la partecipazione di almeno tre quarti dei soci, arrotondati all'unità inferiore, e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, arrotondato all'unità superiore.

8.9 L'Assemblea ordinaria è convocata:

- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;



-delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

8.10 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci;

e delibera:

- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione.

8.11 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Assemblea, dopo averne fissato il numero, elegge in forma palese o segreta tra i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a tre e non superiore a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

9.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e i membri scaduti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

9.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

9.5 In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

9.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

9.7 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti



9.8 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'associazione che possono partecipare senza diritto a voto.

9.9 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 10

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

10.1 Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

11.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione e le relative registrazioni.

11.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

12.2 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

12.3 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

IL SOGGETTO INCARICATO ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposto registro.

13.2 Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.

13.3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

13.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

13.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

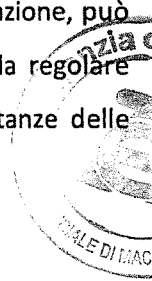
ART. 14

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

14.1 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, beni e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.2 Le risorse economiche con le quali l'associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

i) ogni altra entrata, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

j) entrate derivanti da attività di sponsorizzazione e pubblicità;

k) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

14.3 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

14.4 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

14.5 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15

PRESTAZIONI DEI SOCI

15.1 L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.2 Tutte le cariche dell'associazione sono di norma gratuite.

15.3 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 16

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

16.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno;

16.2 Il Consiglio Direttivo dell'associazione deve predisporre annualmente un bilancio che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo Quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

ART. 17

LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 18

SCIOGLIMENTO

18.1 L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

18.2 In caso di scioglimento l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;

18.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

18.4 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

18.5 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 19

CONTROVERSIE

19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato avente sede nel medesimo territorio provinciale della sede legale dell'associazione.



19.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione che giudicherà secondo equità esenza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

19.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

ART. 20

FORO COMPETENTE

20.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Macerata.

ART. 21

REGOLAMENTI

21.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

ART. 22

NORME FINALI

22.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto all'Assemblea dei soci del 04/04/2024

Firma del Presidente



Firma del Segretario dell'Assemblea



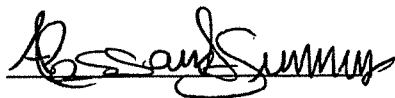
CRISTIAN PALAZZESI



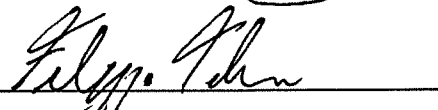
LUCA PASSERI



ALESSANDRO SUMMO



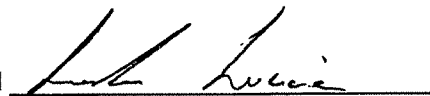
FILIPPO TESTA



SAVERIO RENZI



LUCIA LEONARDI



NICOLA GISMONDI

